



REGOLAMENTO COMUNALE CHE DISCIPLINA L'USO DEI POSTEGGI COMUNALI

CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Basi legali

Art. 1 Si richiamano:

- la Legge federale sulla circolazione stradale e relative Ordinanze del Consiglio federale;
- la legge cantonale di applicazione alla Legislazione federale sulla circolazione stradale;
- gli art. 107, 186 e segg. della Legge organica comunale (LOC) e gli art. 39,41,42,43 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale (RALOC).

Scopo

Art. 2 Il Regolamento persegue lo scopo di promuovere un corretto utilizzo dei parcheggi pubblici assicurando un'equa rotazione nell'occupazione degli stalli da parte dell'utenza.

Campo di applicazione e competenza

Art. 3 ¹Il presente regolamento si applica ai posteggi pubblici siti sul territorio comunale di Val Mara.

²Sono definiti pubblici i posteggi ad uso comune.

³Il Municipio attraverso speciale autorizzazione può prevedere ad agevolare le persone domiciliate, quelle attive nel Comune che sono impossibilitate ad avere parcheggi privati e quelle che utilizzano regolarmente i posteggi nella giurisprudenza comunale.

⁴Il Municipio può destinare dei posteggi coperti per i residenti, autorizzando l'uso mensile o annuale.

Uso e pagamento

Art. 4 ¹L'uso dei posteggi pubblici è regolato dal Municipio, per mezzo di parchimetri, disco orario (zona blu o bianca), app per smartphone. In luoghi discosti e poco frequentati, il Municipio può prescindere da queste prescrizioni.

²Il pagamento per l'utilizzo dei posteggi è dovuto, di regola, tutti i giorni durante le 24 ore. In luoghi discosti e poco frequentati o per validi motivi stabiliti dal Municipio, si può prescindere da queste prescrizioni.

³In circostanze straordinarie di interesse pubblico o generale (quali, ad esempio, manifestazioni, feste, assemblee, conferenze, ecc.), può essere concesso l'utilizzo gratuito di uno o più posteggi. Per utilizzi particolari/eccezionali il Municipio deciderà di volta in volta.

⁴Le tasse d'uso dei posteggi sono stabilite dal Municipio mediante ordinanza e entro i limiti posti dal Regolamento, tenendo conto del luogo, delle specifiche circostanze e dei bisogni della circolazione.

⁵L'uso dei posteggi per biciclette, ciclomotori e motocicli è libero e gratuito salvo il caso che venga occupata un'area a pagamento. I medesimi devono essere parcheggiati in modo da non creare intralcio ai pedoni e alla circolazione.

⁶Per utilizzare i posteggi pubblici i veicoli devono disporre di una targa ben visibile e non devono avere dimensioni superiori al perimetro dello stalli.



CAPITOLO II AUTORIZZAZIONI

Utenti

Art. 5 ¹Il Municipio può concedere autorizzazioni che consentono l'uso dei posteggi pubblici senza limite di tempo.

L'autorizzazione è valida unicamente nel settore/quartiere per il quale è stata rilasciata.

²Hanno diritto ad ottenere l'autorizzazione:

- a) i domiciliati nel quartiere impossibilitati ad avere parcheggi privati, di regola un veicolo leggero immatricolato per nucleo familiare;
- b) le persone fisiche che esercitano un'attività lucrativa nel Comune Val Mara (operatori economici);
- c) i soggiornanti in residenze secondarie;
- d) utenti domiciliati nel quartiere di Melano e Rovio che utilizzano regolarmente i posteggi del comparto FFS Maroggia-Melano;
- e) gli affittuari di un posto barca ai porti comunali.

³Il numero massimo di autorizzazioni concesse è limitato alle reali capacità della zona interessata, tenuto conto di un equo rapporto fra i bisogni dei residenti e gli interessi degli altri utenti della strada. In caso di scarsità persistente di posteggi il Municipio può limitare per ciascuna categoria di zona di parcheggio il numero di autorizzazioni.

Effetti e validità

Art. 6 ¹L'autorizzazione è limitata alla zona di posteggio per cui è stata rilasciata e non dà diritto alla riservazione di un parcheggio. Permette unicamente di usufruire degli stalli liberi in quel momento.

L'autorizzazione ha validità annuale o mensile.

Procedura

Art. 7 ¹la richiesta per l'ottenimento dell'autorizzazione deve essere formulata presso la cancelleria comunale o online tramite apposita applicazione producendo la licenza di circolazione del veicolo per cui si chiede l'autorizzazione.

²Per gli utenti autorizzati all'art. 5 cpv. 2 let. b) deve essere prodotta anche la dichiarazione d'impiego da parte del datore di lavoro.

³Per gli utenti autorizzati all'art. 5 cpv. 2 let d) deve essere prodotto un abbonamento per l'uso dei mezzi pubblici valido.

⁴L'autorizzazione rilasciata indica il numero della targa del veicolo, la zona, il costo e il periodo di validità.

⁵L'autorizzazione soggiace al pagamento anticipato della relativa tassa.

⁶La tassa non sarà restituita per nessun motivo.

Revoca

Art. 8 ¹L'autorizzazione può venire revocata o limitata in ogni tempo per motivi d'interesse pubblico.

²Essa può inoltre essere revocata qualora i requisiti non siano più adempiuti, oppure se il beneficiario ne abbia abusato.



CAPITOLO III TASSE

Parchimetri collettivi

Art. 9¹ La tassa di posteggio, raccolta per mezzo di parchimetri, è stabilita dal Municipio in funzione del luogo e dei bisogni della circolazione, fra un minimo di CHF 0.50 ad un massimo di CHF 3.00 all'ora.

²Il Municipio può, in determinati posteggi, concedere la prima mezz'ora gratuita.

³Il Municipio può in determinati posteggi, concedere dalle ore 11.30 alle ore 13.30 l'uso gratuito.

⁴Il Municipio può, in determinati posteggi prevedere la tassa giornaliera oppure permessi speciali di breve durata, fra un minimo di CHF 10.00 ed un massimo di CHF 15.00.

Parchimetri car pooling

Art. 10 La tassa per gli appositi posteggi destinati al car pooling può variare da un minimo di CHF 5.00 ad un massimo di CHF 15.00 al giorno.

Autorizzazioni

Art. 11 Le autorizzazioni contemplate all'articolo 3 cpv. 3, sono stabilite dal Municipio, tramite ordinanza, entro i seguenti minimi e massimi:

annuali

| | | |
|-------------------------------------|---------------|--------------|
| a) domiciliati nel quartiere | da CHF 100.00 | a CHF 300.00 |
| b) operatori economici | da CHF 200.00 | a CHF 600.00 |
| c) residenze secondarie | da CHF 200.00 | a CHF 600.00 |
| d) utenti quartieri Melano e Rovio | | |
| (solo Comparto FFS Maroggia-Melano) | da CHF 400.00 | a CHF 800.00 |
| e) affittuari di un posto barca | da CHF 200.00 | a CHF 400.00 |

mensili

| | | |
|-------------------------------------|--------------|-------------|
| a) domiciliati nel quartiere | da CHF 10.00 | a CHF 30.00 |
| b) operatori economici | da CHF 20.00 | a CHF 60.00 |
| c) residenze secondarie | da CHF 20.00 | a CHF 60.00 |
| d) utenti quartieri Melano e Rovio | | |
| (solo Comparto FFS Maroggia-Melano) | da CHF 40.00 | a CHF 80.00 |
| e) affittuari di un posto barca | da CHF 20.00 | a CHF 40.00 |

Ammontare delle tasse posteggi coperti riservati ai residenti

Art. 12¹ la tassa d'uso di posteggi coperti riservati ai residenti di cui all'art. 3 cpv. 4 è definita dal Municipio ritenuto un minimo di CHF 80.00 ed un massimo di CHF 150.00 al mese.

CAPITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

Disposizioni d'esecuzione

Art. 13 Il Municipio emana mediante ordinanza le disposizioni d'esecuzione al presente regolamento; in particolare stabilisce i settori, determina la procedura e fissa le tasse.

Ricorso

Art. 14 Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 giorni dall'intimazione.



Sanzioni

Art. 15¹Le infrazioni alla segnaletica esposta sono punite a norma delle leggi stradali in vigore.

²Le infrazioni al presente regolamento saranno punite a norma degli art. 145 e segg. della LOC.

Entrata in vigore

Art. 16¹Il presente regolamento entra in vigore il 1. gennaio 2025 , previa ratifica della Sezione degli enti locali.

²Il presente regolamento abroga e sostituisce i Regolamenti comunali dei previgenti 3 Comuni che con l'aggregazione hanno dato vita al nuovo Comune di Val Mara.

Approvato dal Consiglio comunale nella seduta dell'11 dicembre 2023

Approvato dalla Sezione Enti locali con decisione del